



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI ROMA**

(tramite PEC)

Roma, 19 gennaio 2015, prot. 6064

Oggetto: Aggiornamento notizie start – up innovative ex art. 25, commi 15 e 16 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Con nota PEC del 5 novembre 2014 codesta CCIAA ha richiesto un parere allo scrivente Ministero in materia di sanzioni applicabili alle società start-up, in dipendenza del ritardato aggiornamento delle informazioni, in difformità da quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 25 del DL 179/2012.

La disposizione richiamata da codesta Camera, impone, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, di confermare le informazioni, rispettivamente previste ai commi 2 e 5 per le start-up e gli incubatori certificati, identificative della fattispecie e necessarie alla iscrizione della stessa in sezione speciale.

Precisa codesta Camera che il comma 16, del ridetto articolo, disciplina la fattispecie della omessa presentazione, tacendo integralmente sull'ipotesi del ritardato adempimento che, al contrario, è dato riscontrarsi frequentemente nella prassi.

Lo scrivente ebbe modo, con la nota prot. 147530 del 22 agosto 2014, diretta alla Camera di Reggio Emilia, di rilevare che, con riferimento all'ipotesi di cui al precedente comma 14 (anch'essa di conferma dei requisiti di cui ai commi 12 e 13), che “detta conferma, non deve essere intesa in senso tradizionale, secondo cioè i crismi abituali della pubblicità nel registro delle imprese, ma in senso dinamico. Al contrario la pubblicità di cui si tratta esula dalla ordinaria pubblicità registro delle imprese o REA, il cui ritardato o omesso adempimento rappresenta presupposto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 o di cui alla legge 630 del 1981. Ne consegue, quindi, l'inapplicabilità del regime ordinario sanzionatorio, che nell'ipotesi richiamata dal quesito nei punti 1 e 2, potrebbe essere la fattispecie di cui all'art. 2630 Codice civile. ...Piuttosto il mancato adempimento della disposizione prevista dalla norma, conduce, ovviamente ad una perdita o sospensione dei benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up di impresa”.

Con la circolare 3672/C del 29 agosto 2014, ai fini della semplificazione delle procedure inerenti le attività di conferma dei requisiti, lo scrivente aveva rilevato la sovrapposizione degli adempimenti previsti dai commi 14 e 15 non solo sotto il profilo meramente cronologico.



Si conviene con l'interpretazione di codesta Camera nel senso di non far discendere dal ritardato adempimento l'automatica cancellazione della start-up (o incubatore) dalla sezione speciale.

Tuttavia è necessaria una delimitazione. Diverso è il caso in cui il soggetto proceda in ritardo (anche prolungato) a depositare la dichiarazione, da quello in cui sia l'ufficio stesso ad accertare il ritardo. In questo secondo caso di è in presenza di un'ipotesi di omissione sanzionata dal comma 16, secondo capoverso, con la cancellazione.

Nella prima fattispecie si è di fronte ad un'ipotesi di "ravvedimento operoso", che deve essere ricevuto dall'ufficio e segnalato al Ministero. In questo caso però, le considerazioni svolte nel prefato parere alla Camera di Reggio Emilia, in materia di funzione atipica della pubblicità, vengono meno, in quanto il riferimento del comma 15, oggetto del quesito di codesta Camera è ai commi 12 e 13 dell'art. 25, i quali garantiscono la sussistenza dei requisiti quali-quantitativi posti dal legislatore come *condicio sine qua non* per l'ottenimento della qualifica di start-up (o incubatore). Il mantenimento di detti requisiti permette la conservazione dell'iscrizione in sezione speciale, che assume una valenza quasi costitutiva. Ne consegue che il tardivo adempimento è sanzionato ordinariamente a norma dell'art. 2630 Codice civile.

Con riferimento all'altra questione sollevata da codesta Camera in materia di procedimento di cancellazione dalla sezione del registro delle imprese della start-up che abbia perduto i requisiti, il richiamo operato dal comma 16 ultimo capoverso, al DPR 247 del 2004, in materia di cancellazione di imprese e società personali inattive deve essere considerato meramente *quoad essentiam*. La norma richiamata fa riferimento a società di persone e imprese individuali chiaramente escluse dal novero delle società start-up, e presuppone un *numerus clausus* di fattispecie tipiche e non interpretabili estensivamente, incoerenti con la disciplina recata dall'art. 25.

Si deve pertanto ritenere che la volontà del legislatore debba essere intesa indirizzata nel senso di garantire la possibilità all'impresa (start-up o incubatore) di controdedurre, investendo il giudice del registro, il quale è chiamato ad ordinare la cancellazione dalla sezione speciale.

Si può quindi delineare un procedimento in cui l'ufficio rilevata la causa originante la cancellazione, informi tramite PEC la start-up (o incubatore) dell'avvio del procedimento, con le dovute motivazioni, consentendo entro un termine non superiore a dieci giorni di controdedurre. L'esito procedimentale, completo delle eventuali controdeduzioni, ove presenti, sarà trasmesso al giudice del registro che valuterà se ordinare la cancellazione.

È solo il caso di ricordare che la cancellazione dalla sezione speciale non influisce in alcun modo sulla iscrizione in sezione ordinaria.

Infine con riferimento all'ultima questione posta, deve ritenersi indiscutibile, dall'analisi teleologica della disposizione, che è assolutamente ammissibile, e ricevibile da parte dell'ufficio, la domanda volontaria di cancellazione dalla sezione speciale, da parte della società. Il comma 16 è vero che non prevede espressamente tale ipotesi, ma esclusivamente perché il legislatore individua



le ipotesi patologiche che richiedono l'intervento d'ufficio, che nel sistema della pubblicità legale delle società appare in ogni caso eccezionale rispetto agli adempimenti su istanza di parte.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio